



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO VALLE DEL CHIESE - TRENTINO

Assemblea straordinaria del 13 ottobre 2025 – ore 20.00

Il giorno lunedì 13 del mese di ottobre 2025 ad ore 20.00 presso la sede sociale di via Sant'Andrea n. 7 a Storo, Palazzo Cortella al Dos, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, si riunisce in prima adunanza l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Volontariato Valle del Chiese - Trentino.

L'assemblea è convocata nei termini previsti dall'art. 14, comma 4, dello Statuto Sociale, nelle forme e con le maggioranze previste dal successivo art. 16, comma 2.

Sono presenti 10 soci; nessun socio è rappresentato con delega. Precisamente:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
Giacomolli	Francesco	Presidente	X	
Giofré	Vincenzo	V.presidente	X	
Formolo	Maurizio	Consigliere	X	
Kerschbamer	Helmut	Consigliere		X
Maestri	Angelo	Consigliere	X	
Modena	Lorenzo	Consigliere	X	
Donna	Paolo	Socio	X	
Fusi	Michele	Socio	X	
Obrofari	Paolo	Socio	X	
Pozzan	Massimo	Socio	X	
Vielmi	Cesare	Socio	X	

Verbalizza il segretario Manni Celestino.

Accertata la presenza della maggioranza assoluta dei soci, il presidente Giacomolli Francesco dichiara aperta la seduta e da inizio alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1. **Adeguamento dello Statuto Sociale alle norme del Codice del Terzo Settore secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro.**

Il presidente richiama lo Statuto Sociale approvato con assemblea straordinaria nella seduta del 05.08.2025, al fine di poterlo adeguare alle indicazioni pervenute dall'Ufficio provinciale del registro unico nazionale del terzo settore che, con lettera protocollo U523/2025/23.5-2025-314/AF, pervenuta attraverso RUNTS in data 02.10.2025 ha rilevato incongruenza fra il dettato dell'art. 17, comma 2, che cita testualmente "L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati" e l'art. 15, comma 2, che riporta "L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati".

Nell'ambito del confronto viene rilevato altresì come l'art. 7, comma 2, dello Statuto prevede che "L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota

associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, comma 2, del presente Statuto".

Pare quindi evidente l'intenzione di prevedere un periodo di transizione tra l'iscrizione del socio nel libro degli associati e la sua ammissione al voto in assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, ciò anche per prevenire eventuali azioni volte esclusivamente ad alterare le operazioni elettorali.

Premesso ciò si ritiene di rimediare all'errore concettuale espresso all'art. 17, comma 2, riformulandolo come segue

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Lo Statuto, comprensivo della riformulazione dell'art. 17, comma 2, viene sottoposto all'assemblea, la quale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano, con n. 10 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti astenuti approva l'adeguamento dello Statuto sociale che, così aggiornato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Entro i termini normativi si dovrà provvedere al deposito presso l'Agenzia delle Entrate, in esenzione da imposta di registro e di bollo ai sensi della Nota direttoriale n. 4314 del 18/05/2020, di rimando alla Circolare AE n. 38/E del 01/08/2011, attestando che il presente Statuto è registrato per accedere al RUNTS.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente alle ore 20.20 dichiara chiusa l'Assemblea di cui viene redatto il presente verbale.

Il presidente: Giacomolli Francesco

Il segretario: Manni Celestino

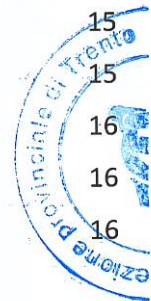



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO – VALLE DEL CHIESE - TRENTINO"

SOMMARIO

Titolo I	3
Costituzione e scopi	3
Art. 1 - Denominazione-sede-durata	3
Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"	3
Art. 3 - Affiliazione	3
Art. 4 - Attività di interesse generale	3
Art. 5 - Finalità e attività	4
Titolo II	5
Norme sul rapporto associativo	5
Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno	5
Art. 7 - Associati	5
Art. 8 - Procedura di ammissione	6
Art. 9 - Diritti e doveri degli associati	6
Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo	7
Titolo III	7
Norme sul volontariato	7
Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	7
Art. 12 - Dei volontari e delle persone retribuite	8
Titolo IV	8
Organi sociali	8
Art. 13 - Organi dell'Associazione	8
Art. 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	8
Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	9
Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	10
Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	10
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	10
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	11
Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo	11
Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica	12
Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	13
Titolo V	13

I libri sociali	13	Tito
Art. 23 - Libri sociali e registri	13	Cos
Titolo VI	13	
Rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri	13	Art
Art. 24 - Procedura per il riconoscimento da parte dell'A.N.C.	13	1. I
Art. 25 - Rapporti con l'A.N.C.	14	C
Art. 26 - Uso dell'Uniforme A.N.C.	14	s
Titolo VII	14	i
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	14	2. I
Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	15	
Art. 28 - Risorse economiche	15	3.
Art. 29 - Bilancio di esercizio	15	4.
Titolo VII	15	5.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	15	
Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	15	A
Titolo VIII	16	1-
Disposizioni finali	16	
Art. 31 - Norme di rinvio	16	0



Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata **"Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato Valle del Chiese – Trentino"**, in sigla **"A.N.C. – Nucleo Volontariato Valle del Chiese - Trentino"** di seguito indicata anche come **"Associazione"**, è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato come **"Codice del Terzo settore"**) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Storo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Storo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento e potrà operare altresì nel territorio nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come **"Runts"**), l'acronimo **"ODV"** deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi **"Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato Valle del Chiese - Trentino ODV"**, in sigla **"A.N.C. – Nucleo Volontariato Valle del Chiese – Trentino ODV"**.
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo **"ODV"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo **"ODV"** non può più essere utilizzato.

Art. 3 – Affiliazione

1. L'Associazione si affilia all'Associazione Nazionale Carabinieri, di seguito indicata come A.N.C., e si impegna a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali della stessa.
2. L'Associazione, quale segno distintivo, si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al Titolo VI del presente statuto.
3. L'associazione, nell'esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, uniformi, distintivi, loghi e livree dei mezzi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti e approvati dall'A.N.C.

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), i) e u) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Art. 5 - Finalità e attività

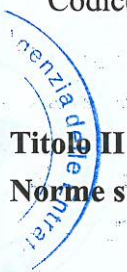
1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere e aiutare le popolazioni colpite da eventi calamitosi naturali o provocati dalle attività dell'uomo;
- b) coadiuvare gli Enti pubblici, la Polizia di Stato, i Carabinieri, e le Polizie Municipali nel garantire la sicurezza in occasione di eventi pubblici e privati, come le manifestazioni sportive, culturali, ricreative, religiose e di rappresentanza;
- c) sostenere le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza, incentivando progettualità nell'ambito della cultura della legalità e della sicurezza urbana ed extra-urbana, nell'ottica di migliorare la percezione della sicurezza nei cittadini;
- d) formare le persone, in particolare i propri volontari, sui temi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare situazioni di emarginazione o isolamento sociale;
- f) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locale di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana;
- b) svolgimento di attività nel campo della sicurezza del territorio, segnalazione incendi, sicurezza stradale e della mobilità, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, difesa e protezione degli animali;
- c) assistenza alle forze dell'ordine durante manifestazioni pubbliche, attraverso tutte le attività che possono risultare a loro utili nei limiti delle competenze acquisite dai volontari dell'associazione che possono anche essere di sicurezza, primo soccorso e viabilità;
- d) svolgimento di attività di monitoraggio del territorio e della popolazione civile per rilevare situazioni di degrado e disordine urbano, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, agli anziani, ai minori ed emarginati, nonché nei confronti di chiunque si trovi in situazione di disagio sociale;
- e) ausilio e supporto ai servizi giudiziari e amministrativi degli uffici giudiziari di qualunque ordine e grado per le possibili esplicazioni di mansioni ausiliarie;

- f) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile come crescita individuale della persona e della collettività anche attraverso manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative;
 - g) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
 - h) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
 - i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche in regola con il versamento della quota sociale all'A.N.C., anche se non iscritte alla sezionale locale, le quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Nel caso di persone non iscritte alla sezione locale, trova applicazione l'art. 25, comma 3, del presente Statuto.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, comma 2, del presente Statuto.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - c) perdita dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal recesso o dall'esclusione l'associato deve tassativamente riconsegnare tutto il materiale affidatogli dall'Associazione per lo svolgimento dei servizi; la mancata restituzione di tutto il materiale consegnato darà luogo all'addebito dei relativi costi di approvvigionamento.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

- 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento assembleare.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art .20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri

Art. 24 – Procedura per il riconoscimento da parte dell'A.N.C.

1. Entro un mese dalla costituzione l'Associazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'A.N.C., l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione (statuto) e attività e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato A.N.C. (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, l'Associazione non può fregiarsi dell'appartenenza all'A.N.C. Tale processo di approvazione da parte di A.N.C. riguarda l'affiliazione dell'Associazione all'A.N.C. stessa e non pregiudica in ogni caso l'esistenza dell'Associazione e la sua autonomia.
2. Il Presidente dell'A.N.C. ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti per il riconoscimento come Nucleo di Volontariato dell'A.N.C..
3. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore Regionale A.N.C. adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'A.N.C.), il Presidente dell'A.N.C., sentito il comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 25 – Rapporti con l'A.N.C.

1. L'Organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il SE.CO.V., istituito presso la Presidenza Nazionale A.N.C., mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
2. L'Ispettore Regionale e il Delegato Regionale per il volontariato possono:
 - a) accedere ai locali dell'Associazione, previ accordi;
 - b) verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Associazione;
 - c) partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - d) richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'Associazione, in caso di richiesta di adesione da parte di socio proveniente da altra sezione, deve provvedere a darne comunicazione scritta alla Sezione di appartenenza ed al coordinatore Regionale, che dovranno esprimere parere vincolante nel merito. Le Sezioni di appartenenza dei soci dovranno altresì verificare e comunicare la regolarità del versamento della quota sociale.

Art. 26 - Uso dell'Uniforme A.N.C.

1. L'uso dell'uniforme A.N.C. da parte degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva dei nuclei approvati secondo le modalità previsti dall'art. 24 del presente Statuto. Nelle more dell'approvazione, gli associati non possono indossare l'uniforme A.N.C..

- 
2. L'uniforme è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
 3. Il Presidente nazionale, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
 4. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli associati comportano l'esclusione dall'Associazione.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

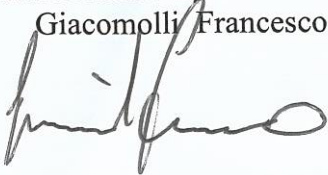
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il presente Statuto, approvato ad unanimità di voti favorevoli dall'Assemblea Generale nella seduta straordinaria di data 13/10/2025, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, previa lettura datane agli intervenuti.

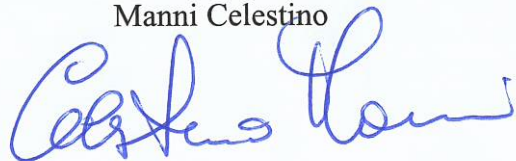
Si compone di 31 articoli.

Abroga e sostituisce il precedente Statuto approvato dall'Assemblea in data 05/08/2025.

Il Presidente dell'Assemblea
Giacomolli Francesco



Il Segretario dell'Assemblea
Manni Celestino

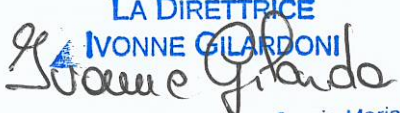


Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato Valle del Chiese - Trentino, aspirante ODV con sede nel Comune di Storo – cap 38089 – via Sant'Andrea n. 7, chiede l'esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi della Nota direttoriale n. 4314 del 18/05/2020, di rimando alla Circolare AE n. 38/E del 01/08/2011, attestando che il presente Statuto è registrato per accedere al RUNTS.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TIONE DI TRENTO

REGISTRATO
Addi 23 OTT. 2025
€ ESENTE () serie 3

Esenze Bollo e Registro in
quanto ODV

LA DIRETTRICE
IVONNE GILARDONI


Direzione provinciale di Trento
Agenzia delle Entrate

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera